

Prot. n.120/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 7 Marzo 2013

Oggetto: **Attestazione SOA nelle categorie OG2, OS2 ed OS25***Chiarimenti in materia di attestazione SOA in categoria OG2/OS2/OS25*

Si riassume di seguito l'attuale disciplina riguardante l'attestazione SOA nelle categorie OG2, OS2 ed OS25.

Fin dall'emanazione del DPR n. 34/2000, l'iscrizione alle categorie SOA nel settore dei beni culturali (OG2, restauro beni immobili – OS2, restauro beni mobili – OS25 scavi archeologici) implicava l'obbligo per l'impresa richiedente di avere in organico un direttore tecnico in possesso di laurea in architettura (per la OG2) ovvero un titolo di studio specifico per i settori del restauro e dell'archeologia (art. 26, comma 3 del DPR n. 34/2000).

Tuttavia, la norma di cui all'art. 26, comma 7, dello stesso DPR, salvaguardava il ruolo di direttore tecnico rivestito da soggetti privi di idonei titoli di studio, purchè precedentemente iscritti all'Albo Nazionale Costruttori: questa norma di tutela, valida per qualsivoglia categoria, è stata ritenuta applicabile, dopo alcune incertezze iniziali, anche al settore "speciale" dei beni culturali.

Con l'entrata in vigore del DPR n. 207/2010 il quadro normativo non è sostanzialmente cambiato: la disciplina di cui all'art. 87, comma 2, del DPR 207 (requisiti del direttore tecnico) va raccordata con l'art. 248, comma 5 che, in deroga al suddetto articolo, impone una direzione tecnica "qualificata" per il settore dei beni culturali (dunque per la OG2 è necessaria una laurea in architettura). Anche il Regolamento, si è posto il problema dell'applicazione della salvaguardia del ruolo di direttore tecnico da parte di soggetti privi di titolo ma in passato iscritti all'ANC; l'art. 357, comma 23, del DPR 207/2010 sembra salvaguardare la posizione pregressa fatte salve quelle afferenti i beni culturali, per i quali sembrerebbe esserci comunque l'obbligo di avere un direttore tecnico con laurea in architettura (per la OG2) o di laurea o diploma qualificato per le altre tre categorie (OS2, ora scomposta in OS2A e OS2B e OS25).

Una prima lettura fornita dall'Autorità per la Vigilanza contenuta nel documento del 06/08/2011 (Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del DPR 207/2010) sembrava consentire un'interpretazione analogica del principio di salvaguardia anche al settore dei beni culturali, al punto che le SOA hanno continuato a rilasciare attestazioni in OG2 a soggetti con direzione tecnica non qualificata ma iscritti a suo tempo all'ANC.

Successivamente anche il comunicato del 1° agosto 2012, l'Autorità statuisce che, in vigore del DPR 207/2010, operante dal dicembre 2010, tutte le attestazioni rilasciate nel settore dei beni culturali debbano rispettare l'obbligo per il richiedente di avere almeno un direttore tecnico qualificato nel senso sopra indicato, senza alcuna forma di salvaguardia delle situazioni pregresse.

L'indicazione crea non poche perplessità, specie in relazione alle imprese che hanno conseguito dette attestazioni e che ora rischiano di vedersele revocate laddove non provvedano all'inserimento di un direttore tecnico laureato in architettura.

L'ANCE è prontamente intervenuta per chiarire la vicenda, tuttavia la normativa e l'indirizzo dell'Autorità per la Vigilanza sono rimasti immutati: è pertanto necessario che l'impresa che vuole attestarsi nelle categorie ovvero che voglia mantenere la suddetta categoria, sia dotata di un soggetto qualificato richiesto dalla normativa (art. 248, comma 5, DPR 207/2010) assunto alle proprie dipendenze o in possesso di un contratto d'opera professionale registrato ovvero di un contratto a progetto di durata almeno quinquennale.

Gli uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

